

Egregio Sig. Presidente,
sono un iscritto al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo e in quanto tale ho richiesto copia di due delibere assunte una dal Consiglio di Amministrazione e l'altra dall'Assemblea dei Delegati (email allegata). La risposta del Direttore del Fondo, deputato a fornire la documentazione, è stata negativa in ragione delle disposizioni legislative riguardanti l'accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione richiamate per l'occasione secondo il suo parere "per analogia".

Le norme citate dal Direttore sono l'art. 22 legge 7 agosto 1990 n. 241 e gli artt. 2 e 9 del P.R. 27 giugno 1992 n. 352 oltre alla legge 675/1996.

Ritengo fuori luogo ed inopportuna la citazione della legge sulla privacy 675/1996 il cui ambito di applicazione è il trattamento dei dati personali (art. 2) mentre gli altri riferimenti normativi citati non appaiono pertinenti poiché specificatamente riferiti alla Pubblica Amministrazione.

Ad esempio l'art. 22 della legge 7/8/1990 lettera "d" è scritto univocamente che il "documento amministrativo" oggetto dell'accesso è quello detenuto da una Pubblica Amministrazione.

L'esplicitazione poi degli art. 2 e 9 del D.P.R. n. 352/1992, ancorché come già puntualizzato non applicabili al caso in argomento in quanto riferiti ad atti della Pubblica Amministrazione, risultano anche nel merito non pertinenti poiché quanto richiesto è relativo alle decisioni comunque riferite agli interessi legittimi degli iscritti (il Fondo Sanitario Integrativo del gruppo Intesa Sanpaolo è una associazione con fini assistenziali). Il presupposto citato affinché si possa essere legittimato a richiedere i documenti, cioè una "posizione soggettiva di interesse legittimo", è una condizione comunque soddisfatta poiché, come già precisato le decisioni sono prese per gli iscritti e il richiedente non è un terzo bensì un iscritto.

In tale ambito peraltro ho presentato un esposto-denuncia al Ministro della Salute proprio per irregolarità di gestione (che allego) e quindi a maggior ragione la condizione su indicata risulta soddisfatta.

Ma il punto non è trovare un appiglio affinché i documenti vengano consegnati, ma sancire la legittimazione di un iscritto, di un Fondo Sanitario Integrativo, ad ottenerli.

Alla luce di quanto sopra si prega quindi il Garante di pronunciarsi sui seguenti quesiti:

- un iscritto ad un Fondo Sanitario Integrativo è legittimato a richiedere copia dei documenti relativi alle riunioni degli Organi Statutari nel caso specifico del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati?
- può essere opposto un diniego alla richiesta di verbali relativi alle decisioni degli Organi Statutari di un Fondo Sanitario Integrativo, effettuata da un iscritto a tale Fondo?
- il Fondo Sanitario Integrativo può rifiutare la consegna di verbali assembleari degli Organi statutari opponendo norme riguardanti specificatamente la Pubblica Amministrazione?

A completamento della disquisizione appare ancora opportuno segnalare la criticabile precisazione del Direttore nell'indicare "evidenti ragioni di riservatezza". Per il Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo ma in genere per tutte le associazioni assistenziali, la trasparenza dovrebbe essere una delle caratteristiche di base non oggetto di discussione.

Rimanendo in attesa di un suo pronunciamento, invio i miei più cordiali saluti.

Roma, 2 agosto 2014

Antonio De Rosa